

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza



Statuto Comunale

**Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 7 del 12/03/2003.**

***(Modificato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 33 del 03/11/2011)***

***(Modificato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 29 del 13/11/2014)***

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
PROVINCIA DI COSENZA
STATUTO COMUNALE
SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO
1	Definizione		Capo I -Partecipazione dei cittadini
2	Autonomia		Riunioni -Assemblee - Consultazioni
3	sede		- Istanze e proposte
4	Territorio		
5	Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco	27	Partecipazione dei cittadini
6	Pari opportunità	28	Riunioni ed assemblee
7	Assistenza. integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi.	29	Consultazioni
8	Conferenza Stato-Città -Autonomie locali	30	Istanze,petizioni e proposte
9	Tutela dei dati personali	31	Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione Alla vita pubblica locale
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)	31bis	Partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva Capo II -Referendum
	Capo I – Consiglio Comunale	32	Azione referendaria
10	Presidenza	33	Disciplina del referendum
11	Consiglieri Comunali-Convalida- Programma di governo	34	Effetti del referendum Capo III - Difensore civico
12	Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri	35	(soppresso)
13	Sessioni del consiglio	36	(soppresso)
14	Esercizio della potestà regolamentare		TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
15	Commissioni consiliari permanenti	37	Albo pretorio-pubblicazione dei regolamenti
16	Costituzione di commissioni speciali	38	Svolgimento dell'attività amministrativa
17	Indirizzi per le nomine e le designazioni	39	Statuto dei diritti del contribuente
18	Interrogazioni. Capo II -Sindaco e giunta		TITOLO V - FINANZA - CONTABILITA' ORGANO DI REVISIONE
19	Elezione del sindaco	40	Ordinamento finanziario e contabile
20	Linee programmatiche	41	Revisione economico-finanziaria-organo di revisione
21	Vicesindaco		TITOLO VI I SERVIZI
22	Delegati del sindaco	42	Forma di gestione
23	La giunta -Composizione e nomina - Presidenza	43	Gestione in economia
24	Competenze della giunta	44	Aziende speciali
25	Funzionamento della giunta		
26	Cessazione dalla carica di assessore		

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
45 46 47 48	Istituzioni Società Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi Tariffe dei servizi	54 55	Stato giuridico e trattamento economico del personale Incarichi esterni Capo II -Segretario comunale Direttore generale - Responsabile uffici e servizi -Rappresentanza del comune in giudizio
TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA			
49	Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali	56	Segretario comunale - Direttore generale
50	Accordi di programma	57 58	Responsabili degli uffici e dei servizi Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale		59	Rappresentanza del comune in giudizio
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI		60 61 62 63 64 65	Violazioni di norme comunali - Sanzioni Violazione alle norme di legge - Sanzioni Modifiche dello statuto Abrogazioni Entrata in vigore Statuto vigente
51 52 53	Criteri generali in materia di organizzazione Ordinamento degli uffici e dei servizi Organizzazione del personale		

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di S. Nicola Arcella è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà e nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti CRITERI E METODI:

- promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
- assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusivi;
- garantire la tutela della persona attraverso l'attuazione del principio di solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
 - , promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire una identità e una coscienza civica;
 - promuovere ed assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, tutelando nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità anche per le generazioni future;
 - garantire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - dare impulso e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - valorizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità;
 - sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
 - promuovere e sviluppare le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato, ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio;
 - favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio;
 - attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
 - favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della cultura, della scuola di ogni ordine e grado e dello sport un pilastro fondamentale di crescita sociale;
 - garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
 - operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
 - rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

- promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata. anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
- valorizzare lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuovendo organismi consultivi e di rappresentanza;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti;
- il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente;
- il Comune, 'secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati;
- la disciplina dei provvedimenti amministrativi deve essere regolata attraverso forme di semplificazione ed accelerazione;
- l'esercizio delle attività private e agevolato mediante l'eliminazione dei vincoli procedurali;

URBANISTICA

- il Comune assicura uno sviluppo armonico per un migliore rapporto possibile tra insediamenti urbani, infrastrutture, impianti produttivi, in un quadro generale di difesa del territorio e delle risorse;
- predisporre la pianificazione generale del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e della vocazione delle sue parti;
- organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale;
- garantisce il superamento delle barriere architettoniche;
- il Comune aderisce alle linee guide della carta di Aalborg;
- il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare **uno sviluppo economico** ordinato della comunità;
- promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di opere di rilevante interesse e può partecipare ad iniziative socio-economiche, nel rispetto delle leggi vigenti e nell'interesse della propria comunità;
- regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale al fine di tutelare il consumatore;
- favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale;
- promuove lo sviluppo delle attività turistiche e la loro ordinata espansione; favorendo soprattutto quelle di promozione, con iniziative atte ad agevolarne la collaborazione sul mercato;
- promuove e sostiene l'artigianato, con particolare attenzione per quello artistico ed espressione delle tradizioni e dei costumi locali;
- promuove lo sviluppo di attività agroturistiche e le attività agricole, favorendo soprattutto quelle di prodotti tipici locali;

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

- il Comune organizza servizi, orientando la propria attività ai criteri dell'utilità, della efficienza e della compatibilità con le risorse disponibili ed al rispetto del principio della capacità contributiva degli utenti;
- nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili sia in danaro che in natura, a favore di singoli o gruppi, in conformità con l'apposito regolamento e con la normativa vigente;
- assicura i servizi sociali essenziali agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi;
- concorre ad assicurare i servizi civici fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, al turismo sociale, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale;
- concorre ad assicurare, con gli organismi sanitari, la tutela della salute, come fondamentale diritto dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei servizi socio-sanitari integrati;
- interviene in materia di tossicodipendenza ed alcolismo, con attività di informazione, prevenzione e tentando di eliminare le cause sociali alla base dei disagi;
- concorre alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari di interesse socio-culturale;
- tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale e culturale, anche con la partecipazione di risorse e di soggetti pubblici e privati;
- concorre ad attuare servizi di assistenza scolastica idonei a garantire il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- riconosce le organizzazioni del volontariato e le Associazioni di pubblico interesse esistenti sul territorio e ne favorisce lo sviluppo;
- il Comune riconosce il diritto fondamentale all'INFORMAZIONE e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa, anche con l'istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, a mezzo di conferenze, incontri, dibattiti, frequenti con la Comunità;
- l'Amministrazione in carica può relazionare ai cittadini sulla sua attività in una pubblica assemblea.

Art. 2 Autonomia

(Art. 3 e 6 del T. U. 18 agosto 2000. n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni; nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 3 Sede

(Art 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Nazionale n 10.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e le commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

(Art 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

2. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i Beni naturali ed ambientali, sia promuovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Per quanto di competenza, controlla il territorio: determinandone assetto, l'uso del suolo e del Sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico; preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali; individuando aree verdi; realizzando rimboschimenti.

4. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento;

5. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche.

6. Predisporre strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.

7. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti;

8. Esercita funzioni di indirizzo e di controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Collabora con la Regione e gli altri Enti, nell'ambito dei piani e dei programmi d'intervento, alla cui formazione concorre.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Art 6, c. 2, e 50, c. 12, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il -gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando -il principio di cui all'art. 57, comma I,- lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale. trova applicazione il successivo articolo 23.
 3. E' istituito presso il Comune di San Nicola Arcella la commissione pari opportunità

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1987, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato – città - autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1985, n. 575, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE .

(Consiglio - sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza

(Art. 38, 39 e 40 del **T. U.** 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco;
2. **Al** Presidente sono attribuiti, fra gli altri: i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice - Sindaco, o, in sua assenza al consigliere anziano.
4. Consigliere anziano e colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di **lista** aumentata dei voti di preferenza, con esclusione pertanto dei candidati a Sindaco.
5. Il consiglio comunale, nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, ha facoltà di Deliberare (2/3 dei consiglieri), di eleggere un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 11

Consiglieri comunali – Convalida - Programma di governo (Art. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 257)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri (Art 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 257)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte viene depositata nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta, un giorno per quelle urgenti. Eventuali proposte di modifiche, emendamenti ed integrazioni devono essere presentati 24 ore prima della seduta di Consiglio e 6 ore prima, nel caso in cui si tratta di seduta dichiarata urgente;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:
 - n. cinque consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. tre consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quanti sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

7. E' istituita la commissione dei capogruppo che viene convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Art. 13 Sessioni del consiglio

(Art 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

4. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2: La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. i componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

5. E' costituita la commissione permanente turismo e sviluppo.
6. il funzionamento della commissione turismo e sviluppo verrà regolata dal consiglio comunale.

Art. 16 . .

Costituzione di commissioni speciali

(Art. 38 e 44, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, **può** costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle. commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni e attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle ammissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. i a commissione speciale, insediata dai presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno. del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, C. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco da corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione e promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale.
f.to Avv. Daniela Tallarico

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 19 Elezione del sindaco L

(Art. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. -
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il Vicesindaco.

Art. 20 Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 Vicesindaco

(Art 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il vice sindaco.

Art. 22 Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli **atti** relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al Principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Art. 47 e 64, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n.3 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero di massimo di tre. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI **AUTENTICA**

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni e di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. -.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma, in mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, ai capogruppo ed al Consiglio, nella prima seduta utile.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la Libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le Sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro quindici giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le petizioni sono valide se sottoscritte da almeno il 20% degli elettori.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 31

Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18-agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 31-Bis

Partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva

1. Il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000; n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum e approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 35

(soppresso)

Art. 36

(soppresso)

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267) -

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento. Il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, C. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede --agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITA - ORGANO DI REVISIONE

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.

Art. 43

Gestione in economia

(Art 113-bis, C. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 42.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 44

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T. U. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a); -

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45

Istituzioni

(Art 113-bis e 114, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46

Società

(Art. 116, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di - infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47

Associazioni e fondazioni -Affidamento a terzi

(Art 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere dati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 48

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

ACCORDI Di PROGRAMMA

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 49

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali (Art. 30, c1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

4. Il consiglio comunale può prevedere l'istituzione di una assemblea permanente composta da componenti di associazioni presenti nel territorio nonché di consiglieri comunali.

Art. 50

Accordi di programma (Art. 34, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 51.

Criteri generali in materia di organizzazione (Art. 6, c. 2, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza biennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53

Organizzazione del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T. U 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55

Incarichi esterni (Art. 110, del TU. 18 agosto 2040, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli Uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SECRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56

Segretario comunale - Direttore generale (Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. (soppresso)

4. (soppresso)

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

(art. 107, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Ai sensi dell'art.53 -comma 23 - L. 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art.29 -comma4- L. 448/2001, ed a solo fine di contenimento della spesa, può essere attribuita la responsabilità dei servizi ai componenti dell'esecutivo. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. La presente disposizione, dipendendo esclusivamente da leggi finanziari, sarà applicabile salvo nuovo e o diverso avviso del legislatore.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del Direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

b) la stipulazione dei contratti;

c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

d) gli atti di amministrazione e gestione del personale, relativamente al settore ed in armonia con i provvedimenti generali di competenza del segretario comunale;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e Paesaggistico ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

m) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di messo comunale, autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze, quali:
 - a) l'ufficio di gabinetto;
 - b) la segreteria particolare;
 - c) l'ufficio stampa;
- 2) Agli uffici di cui al comma 1) possono essere preposti dipendenti dell'ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
- 3) Il regolamento per la disciplina e l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve contenere apposito articolo per l'organizzazione e le norme procedurali inerenti gli uffici di cui al comma 1).

Art. 59

Rappresentanza del comune in giudizio

(Art 6, c. 2, del TU. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, è designato il Sindaco, e in caso di assenza e impedimento, il Vice Sindaco.
- 2) Con provvedimento della giunta comunale viene nominato il legale incaricato della difesa del Comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dai corrispondenti regolamenti o ordinanze.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non può essere fissato in misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non è disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del **capo I** -della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 20 euro e massima di 50 euro.

Art. 61

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nei quali le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma: il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico

Art. 62

Modifiche dello statuto

(Art. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 63

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 64

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Art. 65

Lo statuto attualmente vigente, è abrogato. -

Comune di San Nicola Arcella (Prov. Cosenza)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 in data 13/11/2014.

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniela Tallarico